



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

Il Presidente

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, che indica, tra l'altro, le misure igienico - sanitarie a cui attenersi allo scopo suddetto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale, n.59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa», e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la possibilità per i vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

Vista la disposizione del Presidente della sezione giurisdizionale per l'Umbria, d'intesa con il Procuratore regionale dell'Umbria, in data 28 febbraio 2020, concernente: "LINEE GUIDA IN MATERIA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19" e ritenuto di dover adottare ulteriori misure più stringenti;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e considerato altresì che la stessa Organizzazione

Mondiale della sanità ha dichiarato, in data 11 marzo 2020, la 'pandemia'³

del Virus COVID 19, esteso ormai in ogni parte del mondo;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica territoriale umbra e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID 19 nonché l'incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria di questa sezione giurisdizionale e dell'attività connessa;

Considerata la finalità di assicurare, mediante le già menzionate misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza al servizio giustizia, generalmente inteso e, in particolare, al servizio giustizia contabile;

Visto, in particolare, per la Corte dei conti, l'articolo 4, comma 3, lettera g), del già menzionato decreto-legge 8 marzo 2020, n.11, il quale prevede, fra le altre misure, il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, "salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti";

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia,

DISPONE

- 1) Il rinvio d'ufficio di tutte le udienze pubbliche e di tutte le udienze camerali della Sezione giurisdizionale per l'Umbria, sia in composizione collegiale, per i giudizi in materia di responsabilità e in materia di conti giudiziali, sia in composizione monocratica, per i giudizi in materia pensionistica, a data da destinarsi, e comunque, a data successiva al 31 maggio 2020, ad esclusione delle udienze pubbliche e delle udienze camerali riguardanti le richieste di provvedimenti cautelari, sia in materia di responsabilità che in materia pensionistica.

- 2) I termini in corso alla data di entrata in vigore del DL 8 marzo 2020, n. 11 e che scadono entro il 31 maggio 2020, rimangono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.
- 3) In ogni caso, allo scopo di contrastare e contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 si dettano le seguenti misure precauzionali di contrasto alla diffusione del contagio virale, che integrano e/o sostituiscono quelle già dettate con la disposizione del 28 febbraio 2020, citata in premessa, sia per i giudizi di responsabilità che per i giudizi pensionistici: a) salvo diverse disposizioni che saranno, ove adottate, previamente comunicate alle parti, le udienze pubbliche avranno come di consueto inizio alle ore 11,00 del giorno già fissato, con termine del dibattimento alle ore 17,00; l'eventuale dibattimento, in caso di trattazione processuale che superi detta ora, sarà rinviato alla giornata successiva, alle ore 11,00; b) i giudizi verranno chiamati seguendo l'ordine di ruolo, con un intervallo di tempo di circa 20 minuti l'uno dall'altro per i giudizi di responsabilità e un intervallo di tempo di circa 10 minuti l'uno dall'altro, per i giudizi pensionistici; c) sia le udienze pubbliche che le udienze camerale, sia in composizione collegiale per i giudizi in materia di responsabilità, sia in composizione monocratica per i giudizi in materia pensionistica saranno svolte a porte chiuse e non saranno aperte al pubblico; nel corso delle stesse, nell'aula delle udienze possono entrare soltanto gli avvocati e i convenuti interessati al giudizio in discussione, tenendosi, in ogni caso, ad una distanza di almeno un metro l'uno dagli altri; c) anche nella parte antistante l'aula delle udienze dovranno essere assolutamente evitati assembramenti di persone; pertanto, anche in tali spazi la permanenza degli avvocati e dei convenuti dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'udienza a cui si è interessati.
- 4) Tutto il personale in servizio presso la Sezione giurisdizionale, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, lavorerà a casa, attraverso lo strumento telematico dello *smart working* e, ove occorra, potrà fruire di periodi di congedo ordinario.
- 5) E' consentito, in ogni caso, l'accesso ai servizi della sezione e l'adempimento di tutti gli atti o servizi, tramite mezzi di comunicazione telefonica, informatica o telematica. Per ogni comunicazione, richiesta di informazione o contatto si rammenta che l'indirizzo Pec della Sezione giurisdizionale per

l'UMBRIA, rispettivamente per i giudizi di responsabilità, per i giudizi pensionistici e per quelli di conto, è il seguente:

a) umbria.giurisdizione.resp@corteconticert.it;

b) umbria.giurisdizione.pens@corteconticert.it;

c) umbria.giurisdizione.conti@corteconticert.it.

- 6) Le presenti misure avranno effetto immediato e saranno suscettibili di modifica e/o di integrazioni, a fronte di eventuali, diverse determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, del Presidente della Corte dei conti o del Consiglio di Presidenza, del Segretario Generale, della Prefettura, dell'Ente regionale o degli Enti locali preposti.

Si confida nel senso di responsabilità di tutti a prestare la massima attenzione alle linee guida che precedono e a predisporre tutto il necessario affinché lo svolgimento dei servizi giudiziari possa essere garantito con le dovute cautele e nella massima collaborazione di tutti i soggetti interessati allo svolgimento dell'attività giudiziaria della Sezione giurisdizionale per l'UMBRIA e dell'attività connessa.

Si dispone l'affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti area *news* Umbria.

(Emma Rosati)

